



COMUNE DI PORTO CESAREO

(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.148

OGGETTO: DISCIPLINA TRANSITORIA PER LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI DI AGGIUDICAZIONE. Art.216 comma 12 - D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50.

**Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000**

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 18/10/2016

Il responsabile del servizio

F.to Dott. Dario VERDESCA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: _____

Data _____

Il responsabile di ragioneria

F.to _____

L'anno 2016 il giorno 19 del mese di OTTOBRE alle ore 11:30 nella sala del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sig. dr Salvatore ALBANO - IL SINDACO

intervengono:

		Presente	Assente
1	ALBANO Salvatore	Si	
2	TARANTINO Silvia	Si	
3	CAZZELLA Paola	Si	
4	BALDI Luigi	Si	
5	DE MONTE Pasquale	Si	

Partecipa il Il Segretario Generale Dott. Dario VERDESCA.

Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 77 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito "nuovo codice dei contratti") dispone che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti e di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
- detta commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, scelti tra gli esperti iscritti all'Albo istituito dall'ANAC di cui all'articolo 78 dello stesso Codice;
- l'art. 78 del Codice prevede che l'ANAC gestisca ed aggiorni l'Albo obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, definendo altresì criteri e modalità per l'iscrizione dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto;
- che l'art. 216, comma 12, del Codice stabilisce che "Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.";
- che l'ANAC ha pubblicato un documento di consultazione "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", nel quale si delineano le funzioni delle commissioni giudicatrici, i requisiti di moralità e compatibilità, i criteri per la comprovata esperienza e professionalità, le modalità di iscrizione e di aggiornamento dell'Albo, le modalità delle selezioni dei commissari di gara;

VISTO che lo stesso codice, nel caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, prevede la possibilità di nominare componenti interni alla stazione appaltante senza alcun vincolo di inquadramento giuridico;

DATO ATTO che sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione e le gare che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare sulla base di formule indicate nella documentazione di gara;

CONSIDERATO che, nelle more dell'entrata a regime dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice e delle conseguenti nuove modalità di composizione delle commissioni di aggiudicazione nelle gare che si svolgono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, si rende necessario individuare una disciplina transitoria per la formazione di dette commissioni di gara, con riferimento ai principi contenuti nel nuovo Codice dei Contratti, nell'ex art. 84 del Decreto Legislativo 163/2006 (vecchio Codice dei contratti), nonché tenendo in debito conto i suggerimenti contenuti nel richiamato documento di consultazione dell'ANAC;

ATTESO che, sulla base dei principi desumibili dalla lettura comparata della nuova normativa dell'art. 77 del Codice e del testo dell'abrogato art. 84 del vecchio Codice – con le indicazioni operative del documento di consultazione ANAC innanzi richiamato, si possono stabilire i seguenti criteri fondamentali per la composizione delle commissioni di aggiudicazione in regime transitorio:

1. la commissione è nominata dal Responsabile del Settore competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto ed è composta da un numero dispari di componenti (nel massimo

- di cinque) esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
2. possono far parte della Commissione, compreso il Presidente, i dipendenti dell'Ente o di altra stazione appaltante, inquadrati in categoria D e C;
 3. nel caso di procedure di competenza della Centrale Unica di Committenza, i Commissari e il Presidente possono essere nominati anche tra i dipendenti, con qualifica D o C, dei Comuni costituenti la stessa centrale di committenza con nomina da parte del Responsabile del Settore /RUP interno al centro di costo della CUC;
 4. la commissione è presieduta, di norma, dal Responsabile del settore competente cui si riferisce il contratto,
 5. il Responsabile Unico del procedimento (RUP), non può essere né Commissario né Presidente della Commissione (art.77 – comma 4 – D.lgs.50/2016);
 6. i commissari diversi dal Presidente sono selezionati prioritariamente tra i funzionari del Comune; in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché nei casi di oggettive esigenze e di impossibilità, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di altri Comuni e/o amministrazioni aggiudicatrici;
 7. i commissari diversi dal Presidente possono essere scelti, con criterio di rotazione, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
 - professionisti con almeno cinque anni di iscrizione in albi professionali, che dimostrino comprovata esperienza nel settore di riferimento testimoniata dall'attività svolta e dal numero di incarichi ricevuti;
 - docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza specifica nell'area di competenza;
 8. i commissari devono dichiarare prima dell'apertura dei plichi che non sussistono cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione rispetto ai partecipanti alla selezione;
 9. la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
 10. per i soli componenti esterni, se funzionari di Comuni o di amministrazioni aggiudicatrici, il provvedimento di nomina stabilisce anche il compenso; le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del contratto di appalto o concessione tra le somme a disposizione della stazione appaltante.;
 11. l'attività della commissione di aggiudicazione deve perseguire gli obiettivi dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della *par condicio* e della concorrenza dei partecipanti; la commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto alla stazione appaltante, non potendo ricevere da quest'ultima alcuna indicazione relativa alla gestione della gara ed alle valutazioni di merito, salvo quanto desumibile dagli atti di gara;

CONSIDERATO che i criteri enunciati assolvono alla previsione transitoria di cui al richiamato art. 216 comma 12 del D.Lvo. 50/2016, adeguandosi al rispetto delle regole di competenza e trasparenza volute dal legislatore, nell'intento di non creare soluzioni di continuità nell'azione amministrativa nel Comune e di non sospendere e/o interrompere le procedure di gara riferite alle aggiudicazioni di contratti di appalti e concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

RIBADITO il carattere transitorio della disciplina contenuta nel presente atto deliberativo, la quale spiegherà i suoi effetti fino alla entrata in vigore della disciplina positiva dettata dagli artt. 77 e 78 del

D. Lvo. 50/2016;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Generale anche in qualità di responsabile della Prevenzione della Corruzione;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- il D. lvo. 18.04.2016, n. 50;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di **APPROVARE** la seguente **Disciplina Transitoria per la formazione delle Commissioni di aggiudicazione**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 77, 78 e 216 comma 12 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.50:

“ Disciplina Transitoria per la formazione delle Commissioni di aggiudicazione di procedure di Gara

1. La commissione è nominata dal Responsabile del Settore competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto ed è composta da un numero dispari di componenti (nel massimo di cinque) esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
2. Possono far parte della Commissione, compreso il Presidente, i dipendenti dell'Ente o di altra stazione appaltante, inquadrati in categoria D e C;
3. Nel caso di procedure di competenza della Centrale Unica di Committenza, i Commissari e il Presidente possono essere nominati anche tra i dipendenti, con qualifica D o C, dei Comuni costituenti la stessa centrale di committenza con nomina da parte del responsabile del Settore /RUP interno al Centro di Costo della CUC;
4. La commissione è presieduta, di norma, dal Responsabile del settore competente cui si riferisce il contratto,
5. Il Responsabile Unico del procedimento (RUP), non può essere né commissario né Presidente della Commissione (art.77 – comma 4 – D.lgs.50/2016);
6. I commissari diversi dal Presidente sono selezionati prioritariamente tra i funzionari del Comune; in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché nei casi di oggettive esigenze e di impossibilità, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di altri Comuni e/o amministrazioni aggiudicatrici;

7. I commissari diversi dal Presidente possono essere scelti, con criterio di rotazione, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
- professionisti con almeno cinque anni di iscrizione in albi professionali, che dimostrino comprovata esperienza nel settore di riferimento testimoniata dall'attività svolta e dal numero di incarichi ricevuti;
 - docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza specifica nell'area di competenza;
 - pubblici dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea, iscritti a un ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente al settore specifico dell'Albo per cui si chiede di essere iscritti o, in assenza dell'iscrizione o dell'abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore di riferimento. I dipendenti pubblici devono avere una qualifica di dirigente o funzionario (o equivalente);
8. I commissari devono dichiarare prima dell'apertura dei plichi che non sussistono cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione rispetto ai partecipanti alla selezione;
9. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
10. Per i soli componenti esterni, se funzionari di Comuni o di amministrazioni aggiudicatrici, il provvedimento di nomina stabilisce anche il compenso; le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del contratto di appalto o concessione tra le somme a disposizione della stazione appaltante;
11. L'attività della commissione di aggiudicazione deve perseguire gli obiettivi dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, della *par condicio* e della concorrenza dei partecipanti; la commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto alla stazione appaltante, non potendo ricevere da quest'ultima alcuna indicazione relativa alla gestione della gara ed alle valutazioni di merito, salvo quanto desumibile dagli atti di gara;

- Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti della Commissione giudicatrice

Nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 nonché del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, non possono far parte delle commissioni giudicatrici:

- coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto- di coniugio, di parentela o di affinità entro il quarto grado con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese partecipanti alla procedura;
- coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- coloro i quali nel biennio precedente rispetto alla data della determinazione a contrarre relativa alla gara, hanno rivestito cariche pubbliche nell'Amministrazione comunale;

- coloro i quali si trovano nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile;
- coloro che hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione;
- coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
- Il provvedimento di nomina individua, eventualmente, anche il segretario, che non assume il ruolo di componente della commissione giudicatrice. I segretari delle commissioni giudicatrici sono dipendenti interni all'Ente. Ai segretari non spetta alcun compenso.
- Le funzioni di segretario possono essere svolte da un componente della Commissione senza nomina espressa del Segretario.”

- Di **DICHIARARE** il carattere transitorio della disciplina contenuta nel presente atto deliberativo, la quale spiegherà i suoi effetti fino alla entrata in vigore della disciplina positiva dettata dagli artt. 77 e 78 del D. Lvo. n.50/2016.
- Di **TRASMETTERE** la presente ai responsabili di settore del Comune e al responsabile della Centrale Unica di Committenza, per il seguito di rispettiva competenza.
- Di **PROVVEDERE** alla pubblicità sul sito Internet comunale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art.12 comma 1 del D.Lgs. 14/3/2013, n.33.
- Di **DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio online.

Con susseccivi voti unanimi e favorevoli

DICHIARARE

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, allo scopo di dare corso immediato ai provvedimenti conseguenti.

IL SINDACO
F.to dr Salvatore ALBANO

Il Segretario Generale
F.to Dott. Dario VERDESCA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL
COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo lì,

Addetto Segreteria
F.to Anna ALBANO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:
- Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)
- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267);

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Dario VERDESCA

Per copia conforme all'originale;

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Dario VERDESCA
